

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FORMATO E DELL'UTILIZZO DEL TIMBRO E DELLA TESSERA ATTESTANTE L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 Novembre 1944, n. 382, sui Consigli degli Ordini e dei Consigli delle professioni tecniche;

VISTO il R.D. 11 Febbraio 1929, n. 275 che regola la Professione di Perito Industriale;

VISTA la Legge 2 Aprile 1938, n. 897 sulla obbligatorietà dell'iscrizione nell'Albo per esercitare la libera professione;

CONSIDERATO che all'atto dell'iscrizione all'albo viene attribuito un numero progressivo personale e certificato attraverso l'emissione di un timbro e di una tessera di riconoscimento;

DELIBERA

### Art. 1

Ogni elaborato tecnico, redatto dal professionista Perito Industriale nell'ambito della propria attività professionale, dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro ad inchiostro indelebile, attestante che il firmatario possiede il requisito dell'iscrizione all'albo, prescritto dalla Legge.

### Art. 2

Il timbro dovrà rispondere alle dimensioni ed alle caratteristiche del modello riprodotto in calce;

avrà forma circolare, recherà nome e cognome del professionista, il numero di iscrizione all'albo e la denominazione del Collegio di Bergamo;

### Art. 3

La tessera di riconoscimento dovrà rispondere alle dimensioni ed alle caratteristiche del modello riprodotto in calce;

sarà realizzata in formato tessera magnetica, recherà nome e cognome, data e luogo di nascita, n. di codice fiscale, data e numero di iscrizione nell'albo professionale, specializzazione del professionista.

Sul fronte della tessera viene riportata la fotografia dell'iscritto, la denominazione del Collegio dei Periti Industriali di Bergamo ed il logo del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, mentre sul retro sono riportate le firme del Presidente del Collegio in carica e dell'iscritto.

### Art. 4

Il timbro e la tessera saranno predisposti dal Collegio e consegnati in dotazione al professionista all'atto della iscrizione nell'Albo dei Periti Industriali di

questa Provincia, previo rimborso del costo sostenuto per la realizzazione degli stessi.

Il Perito Industriale, all'atto del ritiro del timbro e della tessera, deve rilasciare ricevuta apponendo la firma sul registro assegnazione timbri che sarà predisposto dalla Segreteria del Collegio.

### Art. 5

Qualora il professionista cessi di essere iscritto nell'albo del Collegio di Bergamo per dimissioni volontarie o per trasferimento ad altro Collegio dovrà restituire il timbro e la tessera di riconoscimento all'atto della presentazione della domanda di cancellazione o di trasferimento;

a seguito di un provvedimento disciplinare di cancellazione o sospensione, il professionista dovrà restituire il timbro e la tessera di riconoscimento all'atto della comunicazione dell'esecutività del provvedimento stesso.

Dell'avvenuta restituzione sarà rilasciata ricevuta all'interessato dal Segretario che ne farà annotazione sull'apposito registro.

### Art. 6

Il Perito industriale cancellato dall'Albo che non riconsegna il timbro entro il termine fissato dal Consiglio del Collegio, sarà diffidato.

Del provvedimento sarà data comunicazione alla Autorità Giudiziaria ed agli Enti ed Uffici interessati.

Il professionista cancellato dall'Albo o sospeso che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro a tale scopo, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 19 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275.

### Art. 7

In caso di smarrimento del timbro, l'assegnatario dovrà farne immediata denuncia al Collegio.

- Il Consiglio, conseguentemente, provvederà a:
- assegnare un nuovo numero di iscrizione;
  - darne le conseguenti comunicazioni ufficiali;
  - approntare il nuovo timbro e la tessera di riconoscimento;
  - addebitare le spese emergenti.

### Art. 8

Nel caso in cui il timbro si sia deteriorato o comunque reso inservibile, deve essere riconsegnato alla segreteria del Collegio, che predisporrà la realizzazione di nuovo timbro in sostituzione, a fronte della corresponsione delle spese di duplicazione.

#### Art. 9

E' fatto divieto ai Periti Industriali di provvedersi direttamente del timbro di autenticazione o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili a quello deliberato dal Consiglio del Collegio.

L'uso dei timbri che non siano stati dati in dotazione a norma del precedente art. 2, è considerato infrazione perseguibile con provvedimento disciplinare previsto dagli articoli 11 e 12 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275.

#### Art. 10

L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici Pubblici comunque preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante la iscrizione del firmatario nell'Albo Professionale e a respingerli, restituendoli al firmatario in caso contrario.

Agli Enti interessati è trasmesso copia del presente Regolamento con il modello del timbri rilasciati.

#### Art. 11

Il presente Regolamento entra in vigore con il 1° maggio 2006.

Bergamo, 26 Aprile 2006

**IL PRESIDENTE**

**Per. Ind. Ezio Carisconi**

Caratteristiche e dimensioni del timbro

